

RICHIAMATI:

- la Convenzione di Istanbul dell' 11 maggio 2011 e i principi dalla stessa enunciati in materia di protezione, prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ;
- la legge 27 giugno 2013, n. 77, con la quale l'Italia ha ratificato la suddetta Convenzione,
- la Legge 15 ottobre 2013, n. 119 “ *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*”.
- la L.R. 21 marzo 2007 n. 12 “*Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza*”, che ha disciplinato in ambito regionale le modalità di attuazione delle politiche di contrasto alla violenza di genere e che ha come principale finalità la promozione di interventi che assicurino alle donne che subiscono violenza il diritto ad un sostegno per recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, tutelando l'integrità fisica e dignità nel rispetto della personale riservatezza;
- la L.R. 24 maggio 2006, n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari”, che individua fra gli obiettivi misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza;
- il Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015, approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 18/2013 che prevede il potenziamento ed il sostegno della rete dei Servizi Territoriali di accoglienza/sostegno - emergenza/protezione, in grado di attivarsi prontamente a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza senza distinzione di età, status, razza, religione e nazionalità;

ATTESO che

con provvedimento della Giunta regionale n. 194 del 2013, sono state ridefinite le competenze dei livelli istituzionali e della riconduzione delle azioni di contrasto alla violenza nella sfera delle competenze dei Comuni già titolari delle funzioni in materia sociale, preservando comunque la continuità delle esperienze in essere;

DATO ATTO

che l'attuale organizzazione e diffusione dei centri antiviolenza e dei programmi antiviolenza individua il livello territoriale della Conferenza dei Sindaci quale ambito ottimale per la gestione delle politiche locali di contrasto alla violenza;

SOTTOLINEATO

che è stata mantenuta in ogni territorio delle Conferenze dei Sindaci l'attività del Centro Antiviolenza, implementando il coordinamento fra istituzioni, realtà associative femminili e volontariato e che è stato assicurato il servizio delle case rifugio nonché delle strutture alloggiative di secondo livello regionali, anche attraverso appositi atti quali convenzioni, protocolli operativi territoriali;

ATTESO

che alla luce dell'esperienza fino ad oggi maturata è stata avviata con i Comuni capofila delle Conferenze dei Sindaci una precisa e attenta riflessione sull'articolazione organizzativa delle strutture a sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli, nonché sulle attività svolte;

DATO ATTO

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità ha provveduto con DPCM del 24 luglio 2014, al riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per gli anni 2013 e 2014 da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne;

VISTA

l'intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 27 novembre 2014, tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ad oggetto “ *Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall’articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014*”

RITENUTO

pertanto necessario garantire criteri omogenei sul territorio ligure, individuati e conformi al livello nazionale, in relazione ai requisiti minimi necessari dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, di cui alla sopracitata Intesa del 27/11/2014;

RITENUTO necessario

precisare che il termine “esclusivamente”, di cui all’art. 3 comma 1 e all’art. 10 comma 1 dell’Intesa sopra richiamata, è da intendersi riferito al personale a diretto contatto con le donne vittime di violenza solo nella fase di accesso ai Centri Antiviolenza e alle Case Rifugio;

ATTESO

che i Comuni capofila delle Conferenze dei Sindaci, dovranno indirizzare le attività antiviolenza in coerenza e in sinergia con quanto sancito a livello nazionale;

STABILITO che

- le strutture antiviolenza - Centri Antiviolenza, Case Rifugio, Strutture alloggiative di secondo livello, (se non già diversamente autorizzate) - sono soggette all'autorizzazione al funzionamento del Comune di ubicazione, ai sensi delle normative regionali nel caso di nuova costruzione, esercizio di attività, adattamento di strutture già esistenti e loro diverso utilizzo, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede.
- i soggetti che intendono esercitare attività riconducibili a più di un presidio fra quelli sopra indicati, sono tenuti a chiedere specifica autorizzazione per ciascuno degli stessi.

STABILITO inoltre

di dare mandato al Direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di costituire un Gruppo di lavoro regionale composto da funzionari regionali e referenti tecnici dei Comuni capofila delle Conferenze dei Sindaci, già titolari delle funzioni in materia sociale per l'individuazione di modalità operative ed organizzative relative all'applicazione sul territorio ligure delle dell'Intesa nazionale, anche in riferimento ai nuovi assetti istituzionali ed organizzativi previsti con D.G.R. n. 194 del 2013;

RITENUTO

di dover procedere al formale recepimento nell'ordinamento regionale della citata Intesa del 27/11/2014, e le raccomandazioni formulate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, allegate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; (Allegato A);

Su proposta dell'Assessore alle Pari Opportunità

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono integralmente richiamate,

1. **di recepire** l'Intesa sancita in Conferenza Unificata in data 27 novembre 2014 ad oggetto *“Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall’articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014, e le raccomandazioni formulate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);*
2. **di stabilire** che i requisiti di cui al punto 1. si applicano alle nuove dotazioni (Centri Antiviolenza e Case Rifugio), mentre per quelle già esistenti il termine di adeguamento ai contenuti dell'Intesa stessa viene fissato in un anno a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione;
3. **di stabilire altresì che**
 - le strutture antiviolenza Centri Antiviolenza, Case Rifugio, Strutture alloggiative di secondo livello (se non già diversamente autorizzate) sono soggette all'autorizzazione al funzionamento del Comune di ubicazione, ai sensi delle normative regionali nel caso di nuova costruzione, esercizio di attività, adattamento di strutture già esistenti e loro diverso utilizzo, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede.
 - i soggetti che intendono esercitare attività riconducibili a più di un presidio fra quelli sopra indicati, sono tenuti a chiedere specifica autorizzazione per ciascuno degli stessi.
4. **di precisare** che il termine “esclusivamente”, di cui all’art. 3 comma 1 e all’art. 10 comma 1 dell’Intesa, è da intendersi riferito al personale a diretto contatto con le donne vittime di violenza solo nella fase di accesso ai Centri Antiviolenza e alle Case Rifugio;
5. **di dare atto** che i Comuni capofila delle Conferenze dei Sindaci, dovranno indirizzare le attività antiviolenza in coerenza e in sinergia con quanto sancito a livello nazionale dall’Intesa sopra richiamata;
6. **di dare mandato** al Direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di costituire un Gruppo di lavoro regionale che sarà composto da funzionari regionali e referenti tecnici dei Comuni capofila delle Conferenze dei Sindaci, già titolari delle funzioni in materia sociale per l'individuazione di modalità operative ed organizzative relative all'applicazione sul territorio ligure delle dell'Intesa nazionale, anche in riferimento ai nuovi assetti istituzionali ed organizzativi previsti con D.G.R. n. 194 del 2013;
7. **di disporre** l'integrale pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonché il suo inserimento sul sito www.regione.liguria.it

Si avvisa che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.